

DELIBERA N. 566/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DE L'ECO DELLA STAMPA SPA,
FORNITORE DI SERVIZI DI HOSTING, PER L'INOTTEMPERANZA
ALL'ORDINE DI CUI ALLA DELIBERA 325/20/CONS, IN VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 31, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249**

(CONT. N. 25/20/DCA-PROC. N. 2771/BT)

(FIEG)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 29 ottobre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche Decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 16 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del Decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTO in particolare il dettato dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/97 a norma del quale *“I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. (...) Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione”*;

VISTA la delibera n. 325/20/CONS, del 22 luglio 2020, recante *“Provvedimento ai sensi degli articoli 8, comma 3, e 9, comma 1, lett. d), del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS”*, con la quale l'Autorità ha ordinato alla società L'Eco della Stampa S.p.A. di: i) provvedere alla rimozione delle opere digitali di carattere editoriale consistenti negli articoli delle Società Class Editori S.p.A., Avvenire nuova editoriale italiana S.p.A, Il Tempo S.r.l., Italia Oggi Editori Erinne S.r.l., Editoriale Libero S.r.l., La Prealpina S.r.l.,

Corriere dello Sport S.r.l., Avvenire nuova editoriale italiana S.p.A., associate alla Federazione Italiana Editori Giornali, recanti la clausola di riproduzione riservata dal proprio servizio di rassegna stampa, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del provvedimento; ii) interrompere la riproduzione di tali articoli; iii) comunicare all'Autorità, nel termine di due giorni dalla notifica, l'avvenuta ottemperanza, trasmettendo altresì le credenziali per accedere al servizio di rassegna stampa ai fini della verifica dell'ottemperanza e di eventuali reiterazioni della violazione;

VISTO l'atto di contestazione n. 25/20/DCA-PROC.N. 2771/BT del 6 agosto 2020, con il quale la Direzione contenuti audiovisivi accertava la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 in relazione alla mancata ottemperanza all'ordine impartito con delibera n. 325/20/CONS e contestava alla società L'Eco della Stampa S.p.A., hosting provider attivo, con sede in Milano, Via G. Compagnoni 28, c.f. 06862080154, la mancata ottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 325/20/CONS in violazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA l'istanza di accesso agli atti formulata da parte de L'Eco della Stampa S.p.A. e pervenuta in Autorità in data 8 settembre 2020 (prot. n. 0364594), con la quale la Società ha dichiarato altresì di voler impugnare dinanzi l'autorità giudiziaria gli atti del procedimento avviato con la citata contestazione n. 25/20/DCA;

VISTA la comunicazione del 21 settembre (prot. n. 0384238) con la quale la Direzione contenuti audiovisivi dava riscontro alla summenzionata richiesta di accesso agli atti;

SENTITA in audizione, in data 30 settembre 2020, tramite videoconferenza, la Società L'Eco della Stampa S.p.A., a seguito di una specifica istanza formulata in data 8 settembre 2020 (prot. n. 0364594). In tale occasione la Società ha dichiarato, come risulta dal verbale dell'audizione medesima, che la condotta contestata con l'atto n. 25/20/DCA non integra gli estremi di un comportamento antigiusdittorio e che, dunque, nel caso *de quo* mancano i presupposti per l'adozione di una sanzione amministrativa;

CONSIDERATO che in data 5 ottobre 2020 (prot. n. 0408158), la società L'Eco della Stampa S.p.A. ha comunicato di aver effettuato il pagamento "*con ogni più ampia riserva, della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta*" e ha trasmesso la ricevuta del bonifico bancario intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma che attesta il pagamento, in data 5 ottobre 2020, della sanzione in misura ridotta pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

PRESO ATTO che la società L'Eco della Stampa S.p.A. ha inteso avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 16 della legge n. 689/81, e richiamata nell'atto di contestazione, di procedere al pagamento di una sanzione ridotta, la cui entità è predeterminata dalla

legge. L'esercizio di tale facoltà determina l'estinzione del procedimento amministrativo che si conclude con una archiviazione;

CONSIDERATO, anche alla luce della costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità (Cass, civ., Sez. I, 24 aprile 1979, n. 2319; Cass, pen., Sez. I, 18 marzo 1988, Tar Lombardia n. 497/2017, n. 1119 del 2006), quanto segue:

- la ratio sottesa alla scelta del Legislatore è quella di introdurre con carattere di generalità un istituto cui è assegnata funzione di rapida definizione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie con risparmio di costi e deflazione del contenzioso in sede sia amministrativa che giurisdizionale;
- il pagamento in misura ridotta, il cui esercizio costituisce una facoltà del soggetto cui è contestato un illecito amministrativo, determina, quale immediata conseguenza, l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio, con evidente preclusione per l'Autorità preposta all'accertamento dell'infrazione ed all'irrogazione della sanzione di proseguire l'iter sanzionatorio medesimo;
- da detto criterio - che opera sul piano sostanziale della modulazione delle misure afflittive a salvaguardia degli interessi di rilievo pubblico presi in considerazione - non può tuttavia farsi discendere la deroga al principio recepito dall'ordinamento con carattere di generalità per tutte le ipotesi di sanzioni pecuniarie relative ad illeciti amministrativi che, nel consentire il pagamento in misura ridotta, a sua volta persegue preminenti interessi di rilievo pubblico inerenti all'economia di successive fasi giurisdizionali e procedurali (fino alla riscossione coattiva) oltreché di immediata conferma, per l'accettazione della sanzione da parte del destinatario, del precetto normativo che si è assunto violato (enfasi aggiunta);

RITENUTO dunque che per effetto del pagamento, seppure in misura ridotta, della sanzione, viene in parte salvaguardata la finalità di prevenzione propria della norma sanzionatoria e di conseguenza garantita l'effettività dell'applicazione delle prescrizioni che si assumono violate;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe per intervenuta oblazione e di doverne conseguente disporre l'archiviazione;

UDITA la relazione del Commissario Enrico Mandelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione per intervenuta oblazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento sanzionatorio n. 2771/BT, avviato con contestazione n. 25/20/DCA, nei confronti della società L'Eco della Stampa S.p.A., avente sede legale in

Milano, Via G. Compagnoni 28, c.f. 06862080154, per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società L'Eco della Stampa S.p.A. ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 29 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone